

Istanza di liquidazione giudiziale presentata dal PM di altro tribunale

Liquidazione Giudiziale – Legittimazione del P.M. ex art. 38 CCI – P.M. svolgente funzioni avanti a Tribunale diverso da quello di presentazione del ricorso – Sussistenza

Sussiste la legittimazione a proporre ricorso per liquidazione giudiziale in capo al P.M. titolare dei procedimenti giudiziari nell'ambito dei quali è emersa la situazione di insolvenza della società debitrice in essi coinvolta benchè lo stesso svolga le proprie funzioni avanti a Tribunale diverso da quello avanti al quale ha presentato il ricorso (nel caso di specie la Procura della Repubblica di Brescia -Direzione Distrettuale Antimafia ha proposto ricorso ex art. 38 CCI avanti al Tribunale di Mantova)

7/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI MANTOVA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli Presidente
dott. Mauro Bernardi Giudice Rel. Est.
dott. Francesca Arrigoni Giudice

nel giudizio n. 7/2024 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale
promosso da
Procura della Repubblica di Brescia – Direzione Distrettuale Antimafia

RICORRENTE
nei confronti di
... (C.F.: ...);
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Brescia – Direzione Distrettuale Antimafia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di ...;
considerato che l'amministratore non si è costituito e non è comparso all'udienza fissata ex art. 41 CCI;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 41 CCI;
- ritenuto che il P.M. istante sia legittimato a proporre il ricorso avendo appreso istituzionalmente una notizia decoctionis (e ciò a stregua degli atti di cui al procedimento penale n. 1401/21 r.g.n. mod. 21 e della procedura di prevenzione n. 25/21 mis. prev., entrambi incardinati presso la Procura della Repubblica di Brescia) a prescindere dalla circostanza che il Tribunale competente per la dichiarazione di liquidazione giudiziale sia

diverso da quello presso cui svolge le sue funzioni nei procedimenti penali (in tal senso vedasi, nella vigenza della legge fallimentare, Cass. 28-10-2022 n. 31999; Cass. 25-8-2017 n. 20400), rilevandosi che, a norma dell'art. 38 CCI, il P.M. presenta il ricorso per l'apertura della procedura concorsuale in questione "in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza";

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile dalla entità dei debiti, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci e dagli accertamenti della Guardia di Finanza in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, dalla sostanziale inattività della società e dal mancato deposito, da anni, dei bilanci;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI poiché la società debitrice ha il centro degli interessi principali in ...;

valutato che la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 1 primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività di costruzione di immobili e altro, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;

osservato altresì che, dalle indagini esperite dal P.M., è emerso che l'amministratore di fatto è ...;

rilevato che il dott. ... è stato nominato amministratore giudiziario il 3-3-2023;

ritenuto di indicare come curatore il dott. ..., che ha i requisiti di cui all'art. 358 CCI;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI.,

Dichiara la liquidazione giudiziale di ... (C.F.: ...), con sede legale in ...in persona dell'amministratore ...(nato a ... il ... e residente a ...) e di fatto gestita da ... (nato a ... il ... ed ivi residente in ...), società di cui amministratore giudiziario è il dott. ... con studio in ...;

Nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;

Nomina Curatore il dott. ... con studio in ...;

Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e gli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;

Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;

Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni -utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;

Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 17-9-2024 ore 11,00;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose mobili in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI.

Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.

Mantova, 18/04/2024

Il giudice estensore dott. Mauro P. Bernardi

Il presidente dott. Andrea Gibelli